

DATA

19 giugno 2026

RIFERIMENTO ERM

0793839

Il Sottoscritto Ing. Alessandro Sestagalli

za S. Mar

l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, n. 21021, dipendente della Società ERM S.p.A. con sede a Milano (MI), Via San Gregorio n. 38, CAP 20124, con riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica relativa alla realizzazione del **"Progetto di un impianto solare agrivoltaico connesso alla rete della potenza nominale pari a 167,06 MWp da realizzarsi nel comune di Conselice (RA), e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Conselice (RA), Argenta (FE) e Portomaggiore (FE)"**, proposto dalla Società OX2 ITALY SPV 2 S.r.l., ubicato nei comuni di Conselice, in provincia di Ravenna, Argenta e Portomaggiore, in provincia di Ferrara, in aree definite agricole dagli strumenti urbanistici vigenti.

PREMESSO

CHE, nell'ambito della verifica della completezza documentale ai sensi dell'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs n. 152/2006, con num. prot. 0485881.E del 12/05/2026, da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) - Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est; successivamente con num. prot. 1317.550.180.20 del 03/06/2026, è stata richiesta, da parte dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna, l'attestazione asseverata dell'idoneità dell'area di impianto ai sensi dell'articolo 11-bis del D.Lgs. 190/2024.

CHE la Legge n. 4 del 15/01/2026, conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 175 del 21/11/2025, abroga diverse disposizioni del D.Lgs n. 199/2021 e ne trasferisce ed aggiorna i contenuti all'interno del Testo Unico FER (D.Lgs. n. 190/2024), introducendo l'art. 11-bis relativo alle *"aree idonee sulla terraferma"*, il cui comma 2 riporta quanto segue:

"2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli

interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), d), e), f) e l), numeri 1) e 2). **Il primo periodo non si applica** nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché **in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, **ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. È comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra. [...]"**

CHE lo stesso articolo, ai commi 3 e 4, specifica che le Regioni e le Province autonome (entro 120 giorni ed entro 180 giorni, rispettivamente) dall'entrata in vigore della citata disposizione, devono provvedere all'individuazione di ulteriori aree idonee tramite legge regionale, nel rispetto di criteri paesaggistici, ambientali e di tutela della SAU, tenendo presente che non possono essere qualificate come idonee le **"aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, né quelle incluse in una fascia di rispetto di [...] cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici"**.

CHE il citato art. 4, comma 1, lett. f, definisce l'impianto agrivoltatico come un **"impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione"**.

CHE si prende atto che la Legge regionale 29 maggio 2026, n. 5, recante **"Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale"**, in attuazione degli articoli 2, 3, 11 bis, 11 ter e 11 quinquies del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, individua le ulteriori aree idonee e disciplina l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili.

CONSIDERATO

CHE il progetto ricade solo parzialmente in aree idonee ai sensi dell'art. 11 bis, comma 1, lett. l 1), del D.Lgs. 190/2024, in quanto circa 25,41 ha della superficie di impianto è posta entro 350 m dallo stabilimento Unigrà (IPPC 6.4(b) e 1.1);

CHE il progetto è classificato come "Agrivoltaico Avanzato" secondo le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici redatte dal Ministero della Transizione Ecologica (ora MASE) di giugno 2022;

CHE il progetto di agrivoltaico avanzato è compreso fra gli investimenti strategici del PNRR (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1-Sviluppo agrivoltaico);

CHE la non idoneità non costituisce diniego a priori all'installazione di impianti FER, ma piuttosto preclude l'applicazione di regimi autorizzativi semplificati per tali impianti;

CHE le aree agricole proposte per l'installazione dell'impianto di produzione non presentano interferenze con vincoli tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004, sulla base dei dati reperibili dalle fonti ufficiali disponibili, ossia: il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Regione Emilia-Romagna, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Ravenna, la pianificazione di governo del territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, nonché dai portali informativi ministeriali Sitap e Vincoli In Rete (Ministero della Cultura);

CHE per l'impianto in esame sono previsti tracker infissi nel terreno mediante pali metallici con altezza minima maggiore di 2,1 m, tale da garantire il prosieguo dell'attività agricola sotto il pannello.

ASSEVERA

CHE l'impianto proposto:

- è **conforme** a quanto previsto dall'art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024, in quanto **compreso fra gli investimenti strategici del PNRR** (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 -Sviluppo agrivoltaico) e poiché è **sempre ammesso** nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti con **moduli adeguatamente elevati da terra**;
- In applicazione del comma 1. lett. l 1), art. 11 bis del D.Lgs. 190/2024 relativo al buffer di 350 m da stabilimenti o impianti industriali, l'area qualificabile come idonea ammonta a circa 25,41 ha, posta in prossimità dello stabilimento Unigrà (IPPC 6.4(b) e 1.1) e pari ad una frazione contenuta rispetto al perimetro progettuale complessivo;
- Il progetto risulta dunque solo parzialmente ricadente in aree idonee ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs n. 190/2024, sebbene, **l'installazione di impianti agrivoltaici ubicati in aree agricole sia comunque sempre consentito**.

La presente asseverazione è redatta sulla base della documentazione prodotta nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ovvero del pacchetto documentale presentato per l'istanza di AU e, in particolare, in riferimento ai seguenti elaborati:

- Studio di Impatto Ambientale, doc. num. 3342_6955_CNS_R01_Rev1_Studio_di_impatto_ambientale;
- Scheda A – Caratteristiche e requisiti Impianto Agrivoltaico, doc num. 3342_6955_CNS_D08_Rev0.
- Relazione Progetto agronomico e valutazione conformità impianto Agrivoltaico, doc num. 3342_6955_CNS_R05_Rev0

In Fede

Alessandro Sestagalli

